

**REGOLAMENTO (CE) N. 2885/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 27 dicembre 2000**

**che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96 prevede che la Commissione fissi i superamenti delle superfici massime garantite e determini gli importi definitivi degli aiuti per la campagna di commercializzazione in questione. L'articolo 3 dello stesso regolamento ripartisce la superficie massima garantita tra lenticchie e ceci, da un lato, e vecce dall'altro, con la possibilità di trasferire la parte di superficie massima non utilizzata all'altra superficie massima garantita, prima di constatare un eventuale superamento.
- (2) La superficie massima garantita per le lenticchie ed i ceci di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 non è stata superata nella campagna 2000/2001, mentre la superficie massima garantita per le vecce, maggiorata

del saldo non utilizzato della superficie massima garantita per le lenticchie e i ceci, è stata superata del 3,42 % nella campagna 2000/2001. L'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1577/96 dev'essere, per la campagna in questione, ridotta proporzionalmente per le vecce.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto definitivo per alcuni legumi da granella per la campagna 2000/2001 è fissato a 181,00 EUR per ettaro per le lenticchie ed i ceci e a 175,02 EUR per ettaro per le vecce.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.